

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-629 del 11/02/2019
Oggetto	Società CAPA COLOGNA SCA in Comune di Riva del Po - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-646 del 11/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 24451/2018/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CAPA COLOGNA SCA** con sede legale nel Comune di Riva del Po Via Fossa Lavezzola 83 - Berra - Località Cologna - C.F. 02013880386 ed impianto al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n.10343 del 19/07/2018. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **ESSICAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI E PROTEOLEAGINOSE**.

### LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 19/07/2018, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 31/07/2018 il n. PGFE/2018/9154 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 19/07/2018, dalla Società **CAPA COLOGNA SCA** dal Sig. Alberto Stefanati in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Riva del Po, Via Fossa Lavezzola 83 - Berra - Località Cologna - C.F. 02013880386 ed impianto al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la Società esercita l'attività di **ESSICAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI E PROTEOLEAGINOSE**;
- Considerato che le modifiche riguardano l'inserimento di nuove emissioni in atmosfera e la conseguente variazione di impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 1438 del 17/03/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara assunto al P.G. di Arpae in data 09/08/2018 con il n. PGFE/2018/9483;

- Vista la richiesta di integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae – Servizio Territoriale PGFE/2018/9825 del 21/08/2018;
- Visto il parere favorevole senza prescrizioni in merito all'impatto acustico, a condizione che si attesti il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica dell'area dell'insediamento, dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi trasmesso dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto al P.G. di Arpae in data 18/09/2018 con il n. PGFE/2018/10958;
- Vista la nota del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunta al P.G. di Arpae in data 03/10/2018 con il n. PGFE/2018/11749 di concessione di una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni da parte della Società;
- Viste le integrazioni da parte della Società trasmesse dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte al P.G. di Arpae in data 20/11/2018 con il n. PGFE/2018/14125;
- Vista la relazione da parte della ditta riguardante la campagna di misure fonometriche attestante il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica dell'area dell'insediamento, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al P.G. di Arpae in data 05/12/2018 con il n. PGFE/2018/14794;
- Visto il parere favorevole dell'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica e il succitato parere del Consorzio di Boninfica Pianura di Ferrara, trasmessi dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto al P.G. di Arpae in data 10/12/2018 con il n. PGFE/2018/14951;
- Visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2018/15235 del 14/12/2018;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **CAPA COLOGNA SCA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Riva del Po Via Fossa Lavezzola 83 - Berra - Località Cologna - C.F. 02013880386 ed impianto al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **ESSICAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI E PROTEOLEAGINOSE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

##### scarichi in acque superficiali

1. Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera **S1**, ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**.
2. I sistemi di depurazione delle acque di lavaggio automezzi con idropulitrice devono corrispondere a

quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato **B**.

3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1, posizionato subito prima del recapito nello scolo Campagnolo.
4. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
8. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
9. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico
10. Gli scarichi, contrassegnati con le lettere **S**, **S2**, **S3** e **S6**, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06, di conseguenza i relativi recapiti nel fosso Campagnola non necessitano di autorizzazione;

#### **scarichi in pubblica fognatura**

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche autorizzati nella pubblica fognatura in Via dell'Artigianato nel Comune di Riva del Po - Berra – Località Cologna, sono quelli contrassegnati con le lettere **S4** ed **S5** indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominate **E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43 ed E44;**
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E19 prepulitore	E20 prepulitore	E21 prepulitore	E22 prepulitore
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	30'500	30'500	16'000	16'000
Durata (h)	24	24	6	6
Altezza minima (m)	10	10	10	10
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )				
Materiale particolare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro tessuto	Filtro tessuto	Filtro tessuto	Filtro tessuto

EMISSIONI	E23 essiccatoio	E24 essiccatoio	E25 essiccatoio	E26 essiccatoio	E27 essiccatoio
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Materiale particolare	10	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	350	350	350	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	Serranda dep.				

<b>EMISSIONI</b>	<b>E28 essiccatoio</b>	<b>E30 essiccatoio</b>	<b>E31 essiccatoio</b>	<b>E32 essiccatoio</b>	<b>E33 essiccatoio</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	41'000	58'000	58'000	58'000	58'000
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	22.20	25	25	25	25
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Materiale particolato	10	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	350	350	350	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	Serranda dep.				

<b>EMISSIONI</b>	<b>E34 essiccatoio</b>	<b>E37 essiccatoio</b>	<b>E38 essiccatoio</b>	<b>E39 essiccatoio</b>	<b>E40 essiccatoio</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	58'000	56.100	56.100	56.100	56.100
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	25	30,9	30,9	30,9	30,9
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Materiale particolato	10	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	350	350	350	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	Serranda dep.	Abbattitore centrifugo	Abbattitore centrifugo	Abbattitore centrifugo	Abbattitore centrifugo

EMISSIONI	E29 pulizia area B	E35 fossa di scarico	E36 fossa di scarico	E41 pulitura	E42 pulitura	E43 fossa di scarico	E44 fossa di scarico
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	12'000	50'000	50'000	14.000	14.000	50.000	50.000
Durata (h)	6	12	12	6	6	12	12
Altezza minima (m)	10	9.80	9.80	10	10	9,8	9,8
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )							
Materiale particolare	10	10	10	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Ciclone+ Filtro tessuto	Filtro tessuto	Filtro tessuto	Ciclone+ Filtro tessuto	Ciclone+ Filtro tessuto	Filtro tessuto	Filtro tessuto

3. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43 ed E44**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
4. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni **E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43 ed E44** devono essere messe a regime;
5. dalla data di messa a regime delle nuove emissioni **E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43 ed E44** ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'**Unione dei Terre e Fiumi e Delizie e ad Arpae**;
6. La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale per tutte le emissioni**.
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **D**.
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'Autorizzazione unica ambientale Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 1438 del 17/03/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficiacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al CADF S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**